



COMUNE DI DAMBEL

PROVINCIA DI TRENTO

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI***

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 27 agosto 2009

Modificato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 23 giugno 2015

Modificato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 20 settembre 2016

Modificato con deliberazione consiliare n. 07 dd. 23 marzo 2023

INDICE SOMMARIO

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto	pag. 5
Art. 2 Competenze	pag. 5
Art. 3 Responsabilità	pag. 5
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 5
Art. 5 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	pag. 6
Art. 6 Tariffe	pag. 6
Art. 7 Atti a disposizione del pubblico	pag. 7
Art. 8 Atti riservati	pag. 7
Art. 9 Richiedente il servizio	pag. 7

TITOLO II Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

Art. 10 Depositi di osservazione ed obitori	pag. 8
---------------------------------------------	--------

TITOLO III Feretri

Art. 11 Deposizione della salma nel feretro	pag. 8
Art. 12 Verifica e chiusura feretri	pag. 9
Art. 13 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 9
Art. 14 Piastrine di riconoscimento	pag. 10

TITOLO IV Trasporti funebri

Art. 15 Definizione ed esercizio di trasporto funebre	pag. 11
Art. 16 Modalità dei trasporti	pag. 11
Art. 17 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali	pag. 11
Art. 18 Trasporti gratuiti e a pagamento	pag. 12
Art. 19 Autorizzazione al singolo trasporto funebre	pag. 12
Art. 20 Effettuazione del trasporto funebre	pag. 13
Art. 21 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	pag. 13
Art. 22 Definizione di attività di onoranze funebri	pag. 13
Art. 23 Cortei e cerimonie funebri	pag. 14
Art. 24 Funerali nel Comune	pag. 15
Art. 25 Trasporti da e per altri comuni	pag. 15

TITOLO V Cimiteri

Art. 26 Elenco cimiteri	pag. 15
Art. 27 Disposizioni generali – Vigilanza	pag. 16
Art. 28 Reparti speciali nel cimitero	pag. 16
Art. 29 Servizio di custodia	pag. 16
Art. 30 Diritto di sepoltura nei campi	pag. 17
Art. 31 Disciplina dell'ingresso	pag. 17
Art. 32 Divieti speciali	pag. 18
Art. 33 Lapidi e monumenti cimiteriali	pag. 18
Art. 34 Monumenti funebri, lapidi e targhe	pag. 19
Art. 35 Accesso al cimitero per lavori	pag. 20
Art. 36 Modalità dei lavori	pag. 20
Art. 37 Costruzione di sepolture private	pag. 21
Art. 38 Estromissione di imprese dai cimiteri	pag. 21
Art. 39 Rimozione di manufatti o ornamenti	pag. 21
Art. 40 Obblighi del Comune	pag. 22

TITOLO VI Operazioni cimiteriali

Art. 41 Inumazioni	pag. 22
Art. 42 Tumulazione	pag. 23
Art. 43 Urne cinerarie	pag. 23
Art. 44 Dispersione delle ceneri	pag. 23
Art. 45 Cremazione	pag. 24
Art. 46 Esumazioni ordinarie	pag. 24
Art. 47 Esumazioni straordinarie	pag. 25
Art. 48 Oggetti rinvenuti	pag. 25

TITOLO VII Concessioni cimiteriali

Art. 49 Sepolture private	pag. 26
Art. 50 Concessione cimiteriale	pag. 26
Art. 51 Catasto cimiteriale	pag. 27
Art. 52 Procedimento della concessione	pag. 27
Art. 53 Durata	pag. 28
Art. 54 Diritto di sepoltura	pag. 28
Art. 55 Manutenzione	pag. 29
Art. 56 Rinnovo	pag. 30
Art. 57 Decadenza	pag. 30
Art. 58 Revoca	pag. 31
Art. 59 Rinuncia	pag. 31
Art. 60 Divisione e subentro	pag. 31
Art. 61 Norme transitorie	pag. 32

TITOLO VIII Norme finali

Art. 62 Abrogazione norme precedenti	pag. 33
Art. 63 Trasgressioni e sanzioni	pag. 33

TABELLA A - TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI	pag. 34
----------------------------------------------------	---------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.34, al D.P.R. 10.09.90, n. 285 nonché del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 5-112/Leg. dd. 12.02.2008, contiene le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla esumazione, estumulazione e le altre operazioni cimiteriali e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'Ufficio comunale.
2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni direttive e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, espressamente classificati come gratuiti dalla legge e di seguito elencati:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del Comune;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, o di proprietà d'altri soggetti convenzionati con il Comune;
 - e) l'esumazione ordinaria e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'art. 5;

- h) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella "B" allegata al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
 3. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della legge 08.06.90, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale secondo le tariffe in vigore, viene recuperato, se rintracciati, a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato da parte dell'Amministrazione Comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, mentre il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento salvo l'orario che viene scelto dall'ufficio. In ogni caso il funerale viene svolto con caratteristiche di decoro e nel rispetto della dignità del defunto e dei suoi familiari.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.
Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.
5. I servizi per i nati morti e per i prodotti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune, o la sepoltura in tomba privata.

Articolo 6

Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:
 - a) i servizi a domanda individuale quali trasporti funebri, le prestazioni cimiteriali e le onoranze funebri devono tendere ad un sostanziale pareggio fra costi e ricavi;
 - b) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
 - c) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private, compreso il valore del terreno, come pure i futuri costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo

conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentano il contenimento degli spazi cimiteriali.

Articolo 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/09/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 241.

Articolo 8

Atti riservati

1. Presso gli uffici comunali sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, annualmente trasmessi al commissariato del Governo e le schede relative alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I certificati necroscopici sono rilasciati in copia autentica solo ai famigliari del defunto intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli, o in loro mancanza il parente più prossimo. Sono altresì rilasciati agli enti pubblici che li richiedono per motivi di ufficio.
4. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 9

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiede un servizio e per concordare le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé, nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i famigliari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra famigliari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 54 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti.

3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. Per le concessioni cimiteriali si applicano gli articoli 56-58-60 e 61.

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 10

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero capoluogo o presso le strutture ospedaliere regolando convenzionalmente i rapporti tra i due soggetti.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nei depositi di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. Le salme di persone morte di malattia infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale al quale l'accesso è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Sanitaria.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigerati e dei posti isolati per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infetto-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.
7. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può restare nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III FERETRI

Articolo 11

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o avvolta in lenzuolo.

4. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
5. E'consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del Servizio Sanitario, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
6. I famigliari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni sanitarie ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Articolo 12

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata, salvo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a cura del personale incaricato dal Servizio di Igiene Pubblica, come stabilito dal Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 5-112/Leg. dd. 12.02.2008 o da personale individuato dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 13.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 13

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) **per inumazione:**
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285;
 - i feretri provenienti da altri Stati possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, previa verifica della fattibilità tecnica da parte degli Enti competenti;
 - b) **per tumulazione:**
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - La cassa in metallo dovrà essere dotata di idonea valvola e filtro atti a fissare e neutralizzare i gas della putrefazione;
 - la dimensione massima esterne del feretro per la tumulazione, misurate comprensive di maniglie, piedini ed ornamenti vari, dovranno essere non superiori a larghezza cm. 70 altezza cm. 50 lunghezza cm. 210;

- c) **per trasferimento da Comune a Comune** con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) **per trasporti da Comune a Comune** con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5, del D.P.R. 10.09.90 n. 285;
- e) **cremazione:**
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. Dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
 - Nel caso di duplice cassa, la salma dovrà essere contenuta nella cassa in legno e quest'ultima inserita nella cassa metallica, in alternativa alla cassa metallica è concesso l'uso di teli barriera certificati.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva/diffusiva vengono effettuati in duplice cassa di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati dall'Autorità di Igiene Pubblica, la quale può prescrivere, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato un doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata almeno nella parte superiore ed inferiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia la cassa di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Articolo 14

Piastrine di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 15

Definizione ed esercizio di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo delle esequie, al cimitero, al luogo di sepoltura privato, o all'impianto di cremazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di salme sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui al successivo articolo 19, non costituendo trasporto di salme.
5. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a cura del gestore del cimitero.
6. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 16

Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1), in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 17

Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile, di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
2. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto delle salme.

3. Per i resti mortali di cui al comma 2. è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4.

Articolo 18

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del comune, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.
3. Quando il luogo di decesso sia:
 - a) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri;
 - b) la pubblica via o altro luogo pubblicola tariffa per il trasporto delle salme dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune, che successivamente ne richiederà il rimborso, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari.
4. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione comunale.

Articolo 19

Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici dello Stato Civile, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, gli Uffici dello Stato Civile dovranno verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

4. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
5. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto e il cimitero di sepoltura.
6. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata a termini dell'articolo 12, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione. L'eventuale successivo funerale effettuato sul territorio comunale prima dell'inumazione o tumulazione deve essere condotto da impresa accreditata secondo i successivi articoli.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

Articolo 20

Effettuazione del trasporto funebre

1. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Articolo 21

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere conformi alle norme del D.P.R. 285/90 ai regolamenti comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità igienico-sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio comunale competente ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo, o in cimitero.

Articolo 22

Definizione di attività di onoranze funebri

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, connesso con l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al precedente articolo 19.
3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita o attività di noleggio di vettura con conducente deve essere rispettivamente in regola con la Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento" e con la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
4. E' fatto divieto alle imprese svolgenti attività di onoranze funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Articolo 23

Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. L'impresa di pompe funebri, incaricata delle onoranze, provvederà ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare una corretta circolazione del traffico comunicando data ed ora del corteo funebre al Comando di Polizia Municipale, che assicurerà la presenza di proprio personale per l'accompagnamento del corteo dal luogo della cerimonia al cimitero di Dambel.
4. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune si eseguono esclusivamente durante l'orario determinato in accordo con il responsabile del servizio di Igiene Pubblica del Distretto. I funerali nel comune si eseguono in orario pomeridiano, per eventuali particolari esigenze tali orari possono essere derogati mediante autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
5. I Sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'Art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
6. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.

Articolo 24
Funerali nel comune

1. I funerali nel comune di Dambel si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - un'ora prima dell'orario stabilito per il funerale si procede alla chiusura del feretro;
 - trasferimento in corteo dall'abitazione al luogo della cerimonia;
 - celebrazione della funzione religiosa o civile,
 - trasferimento in corteo dal luogo della cerimonia al cimitero di sepoltura.

Le operazioni di sepoltura verranno effettuate con l'impiego di un congruo numero di addetti (minimo 4) messi a disposizione dall'impresa di onoranze funebri incaricata del servizio. La chiusura del sepolcro sarà effettuata dal personale dipendente o da Ditta privata incaricata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 25
Trasporti da e per altri comuni

1. Il responsabile del Servizio di Igiene del Distretto o suo delegato provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco. Il titolare dell'impresa incaricata del servizio dovrà premunirsi di ritirare presso il Servizio Demografico del Comune di Dambel la necessaria documentazione al trasporto della salma, di cui al successivo comma 3). I famigliari possono assistere alle operazioni. Qualora i famigliari abbiano richiesto di tenere la salma in abitazione, le partenze possono avvenire dalle abitazioni stesse. Le modalità di svolgimento delle operazioni dovranno essere concordate di volta in volta con l'ufficio.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengo direttamente al luogo ove sono previste le esequie o presso l'abitazione privata da dove partirà il corteo funebre. Gli arrivi possono avvenire anche presso la camera mortuaria del Cimitero di Dambel, previo accordi con l'Ufficio da parte dei famigliari.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale da questa delegato da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente;
5. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

**TITOLO V
CIMITERI**

Articolo 26
Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di Dambel provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - CIMITERO DI DAMBEL (p.f. 1 e p.ed. 224 in C.C. Dambel) situato presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta sita in Via Vittorio Emanuele III n. 19.*

* Comma così modificato con deliberazione consiliare n. 23 di data 20.09.2016

Articolo 27

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza e gestione dei cimiteri spettano al Sindaco che vi provvede tramite l'ufficio comunale e tramite ordinanze sindacali sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale comunale o ditta privata incaricata dall'Amministrazione del Comune di Dambel.
4. Ogni cimitero ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie e campi per sepolture private. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero.
5. L'ufficio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio.
6. Le salme devono essere sepolte o cremate entro dieci giorni dal decesso. In mancanza di familiari, o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'Autorità Giudiziaria non ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.

Articolo 28

Reparti speciali nel cimitero

1. Il Sindaco può individuare nei cimiteri reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, disciplinandone l'uso nel rispetto dei canoni religiosi di quel culto anche in deroga, ove occorra, alle norme stabilite dal presente Regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico-sanitari, l'autorità Sanitaria viene chiamata ad esprimere parere vincolante.
2. Il Sindaco può istituire in via eccezionale altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 29

Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un dipendente comunale od a terzi in caso di esternalizzazione del servizio.

2. Il custode del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, deve provvedere a:
 - a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - b) apertura e chiusura del cimitero qualora siano stabiliti dal Sindaco eventuali orari;
 - c) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario o nel cinerario comuni;
 - d) eseguire, in collaborazione con gli altri addetti, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente Regolamento;
 - e) segnalare all'Ufficio Tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.

Articolo 30

Diritto di sepoltura nei campi

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero di Dambel sono ricevute e seppellite le salme di persone:
 - a) residenti in vita nel territorio comunale di Dambel;
 - b) residenti in vita in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Dambel;
 - c) già residenti nel comune di Dambel ma che, in quanto collocati in case di riposo o istituti di cura situati in altri comuni, sono state iscritte nei registri anagrafici del comune sede della Casa di riposo o istituto di cura;
 - d) non residenti a Dambel alla data della morte e decedute in altro comune purché:
 - aventi trasferito la residenza dal Comune di Dambel entro il quinquennio precedente la data del decesso;
 - e) religiosi, già residenti nel comune di Dambel deceduti in altro comune, ma che per il loro ministero sono stati iscritti nei registri anagrafici di altro comune.
3. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero comunale di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. Arti e parti anatomiche sono inumati nei quadri riservati presso il cimitero di Dambel.

Articolo 31

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E'vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Gli enti o le associazioni che intendono promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno dei cimiteri devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale cimiteriale è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

4. La visita ai cimiteri fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio, da rilasciare per comprovati motivi.

Articolo 32 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - j) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.
3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.

Articolo 33 **Lapidi e monumenti cimiteriali**

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1., i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di

accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tal caso essere aumentato fino a 30 giorni.

6. La concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 82-83 del T.U. delle leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la realizzazione di tombe di famiglia.
7. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Articolo 34

Monumenti funebri, lapidi, targhe

1. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve essere realizzato con materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
2. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:
 - a) campi adulti:
 - lunghezza = cm. 160
 - larghezza = cm. 80
 - altezza = cm. 120
3. Le lapidi da porre su sepolture private in terra devono osservare le seguenti misure:
 - a) su nuove aree per sepolture a due posti:
 - lunghezza = cm. 210
 - larghezza = cm. 175
 - altezza = cm. 120
 - b) su aree per sepoltura privata già esistenti:
 - altezza = cm. 120
 - lunghezza e larghezza dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di ottenere un allineamento tra i vari monumenti ed assicurare i sufficienti spazi di passaggio tra sepoltura e sepoltura.
 - Per le sepolture private poste lungo i muri perimetrali del cimitero possono essere derogate le dimensioni in altezza, rimanendo comunque contenute rispetto al limite del muro di recinzione del cimitero.
4. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure diverse da quelle dei commi precedenti.*
5. Le targhe dei posti in muratura osservano le seguenti misure:
 - larghezza = cm. 20
 - altezza = cm. 12

Le targhe devono essere realizzate in metallo o in leghe durevoli in modo da garantire la permanenza nel tempo. E' concessa l'incisione sulle targhe del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
6. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

Articolo 35 **Accesso al cimitero per lavori**

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissata dal Sindaco con apposita ordinanza entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. E' comunque vietato introdurre materiali o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 30 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 30 ottobre di ogni anno.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'Art. 32.
4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali, purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Articolo 36 **Modalità dei lavori**

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune e nelle sepolture private nei sei mesi successivi all'inumazione.
5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quella già esistente, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Articolo 37

Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Articolo 38

Estromissione di imprese dai cimiteri

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Sindaco con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Sindaco può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

Articolo 39

Rimozione di manufatti o ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendono fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nella lettera di avviso delle esumazioni ordinarie o delle scadenze della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta

periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

4. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

Articolo 40 **Obblighi del Comune**

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
2. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestino dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO VI OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 41 **Inumazioni**

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito. Lo spazio occupato da ogni salma viene calcolato come la superficie necessaria per scavo fossa valutata in 80 cm. di larghezza per 220 cm. di lunghezza ed una ulteriore superficie perimetrale allo scavo di larghezza pari a 15 cm. al fine di assicurare una distanza minima fra le casse di 30 cm. come stabilito dal decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 5-112/Leg. dd. 12.02.2008.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi a rotazione e prevedono un periodo minimo di mineralizzazione di 15 anni, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.*
4. Entro tre giorni dall'inumazione comune sulle fosse è posto un cippo riportante una targhetta in marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
5. Nelle tombe in concessione possono essere inumati un numero di feretri pari a quello definito in concessione, le successive inumazioni possono avvenire qualora sia trascorso il periodo di mineralizzazione minimo di 15 anni, previa riduzione in cassetta

resti ossei della precedente salma. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in campo di mineralizzazione al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è pertanto consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.*

Nelle sepolture private è permessa l'inumazione di cassetine ossario o urne cinerarie.

6. In caso di scavo fossa in sepolture provviste di monumenti funebri i richiedenti la sepoltura devono provvedere all'eventuale rimozione di lastre marmoree, qualora non venga effettuata la rimozione, ne provvede il Comune o la ditta da esso incaricata, e gli esecutori dello scavo sono sollevati da qualsiasi eventuale danno arrecato al manufatto funerario o a parti dello stesso.

* Comma così modificato con deliberazione consiliare n. 29 di data 23.06.2015

Articolo 42 **Tumulazione**

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione della cassetina ossario o urna cinerario al più tardi entro tre giorni, sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.

Articolo 43 **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 44 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Dirigente comunale competente.
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone - in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri - la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 45

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione del consenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 5.
3. A questo fine, l'ufficiale dello stato civile, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, effettua diligenti indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire solo dopo tale attestazione. Compete all'ufficiale di stato civile, su richiesta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito il consenso di uno dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 46

Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri. L'elenco rimane depositato presso gli uffici comunali.
3. L'ufficio avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso. Nell'avviso va in particolare specificato che i resti mortali rinvenuti in sede di

esumazione qualora diversamente richiesto dal coniuge o in mancanza dal parente più prossimo verranno inseriti nell'ossario comune.

4. Le esumazioni sono programmate dall'ufficio in modo tale da escludere per quanto possibile i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dai coordinatori cimiteriali.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti.

Articolo 47

Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione di cui all'art. 46, comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione di luglio, agosto, dicembre e gennaio. Esse sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del servizio di custodia. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei famigliari è presentata all'Ufficio e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabile disposizione del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, questo dev'essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Articolo 48

Oggetti rinvenuti

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai famigliari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che

viene conservato agli atti dell'ufficio. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

TITOLO VII CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 49 Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui all'art. 34. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena la decadenza della concessione; la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) **posto in terra**: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni o multipli di esse, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - b) **celletta**: consiste in un loculo di dimensioni contenute dove tumulare cassette ossario o urne cinerarie;
 - c) **posto ossario e cinerario in terra**: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassette ossario o urne cinerarie.
4. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere perimetrate a carico del concessionario con contorni in marmo, nelle dimensioni stabilite all'art. 37.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al Capo VI

Articolo 50 Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti all'Art. 54 e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Articolo 51
Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per singoli campi costituenti il cimitero e risulta dai registri tenuti dall'ufficio. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione;
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.
3. Alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano i seguenti tipi di sepolture private numerate come da allegata planimetria:
 - a) **Tombe a terra:**
Tipo A = sepolture a terra a 1 -2 o più posti
 - b) **Posti in muratura:**
Tipo A = colombario per resti ossei o urne cinerarie

Articolo 52
Procedimento della concessione *

1. La concessione delle tombe a terra tipo A come definito all'art. 51 può essere concessa solo in presenza di salma, ceneri o resti ossei. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio precisando le generalità del richiedente, che deve essere residente nel Comune di Dambel, e il tipo di sepoltura privata desiderata. La richiesta può essere accolta anche se presentata da un non residente, con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Giunta comunale, qualora il richiedente prospetti particolari motivazioni e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali. Diversamente da quanto previsto al successivo comma 3, in tal caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di scegliere l'ubicazione della sepoltura privata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivazioni e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali. Per esigenze motivate di organizzazione dell'ufficio addetto al rilascio delle concessioni, il Sindaco con proprio provvedimento può determinare criteri di evasione delle richieste di concessione diversi dall'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata a terra secondo la disponibilità.
4. La concessione del posto in muratura tipo A come definito all'art. 51 può essere concessa solo in presenza delle ceneri o dei resti ossei, assegnata in ordine progressivo. La concessione del posto in muratura tipo A può essere richiesta anche da soggetto non residente nel Comune di Dambel, purché necessaria per la tumulazione di ceneri o resti ossei di salma precedentemente sepolta a terra nel cimitero di Dambel. La richiesta può essere accolta anche se presentata da un non residente, seppur non finalizzata alla tumulazione di ceneri o resti ossei di salma precedentemente sepolta a terra nel cimitero di Dambel, con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Giunta comunale, qualora il richiedente prospetti particolari motivazioni. Nel caso di successiva

tumulazione di salme appartenenti alla medesima famiglia si tenderà a provvedere alla tumulazione in loculi adiacenti, fatta salva la disponibilità.

5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto disposto dal comma 4), a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere in vita coniuge o figli. In questo caso la concessione verrà rilasciata all'atto della richiesta per un periodo di 30 anni, calcolato successivamente, a partire dalla data di tumulazione del concessionario. Il pagamento della tariffa avviene contestualmente al rilascio della concessione.
6. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di una sepoltura a terra. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dal coniuge e figli non coniugati.
7. Ove i competenti organi dell'Amministrazione abbiano approvato un progetto per la costruzione di nuove sepolture private, l'ufficio è autorizzato ad avviare e concludere il procedimento di concessione relativo alle sepolture stesse ancorché queste non siano state ancora realizzate. In tali casi può essere richiesto che la tariffa di concessione sia pagata parte al momento del rilascio e parte al momento della consegna della sepoltura privata.
8. La concessione viene rilasciata dal Tecnico comunale mediante sottoscrizione dell'atto relativo.

* Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 07 di data 23.03.2023.

Articolo 53 **Durata**

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 15 per tombe a rotazione,
 - b) anni 30 per tombe di famiglia;
 - c) anni 30 per cellette ossario o urne cinerarie.La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario, fatto salvo quanto definito all'art. 52 comma 5).*
2. Nei posti in terra già in concessione nei quali venga richiesta l'inumazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un cinquantesimo della tariffa di concessione per tombe di famiglia per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto di concessione integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 52.

* Comma così modificato con deliberazione consiliare n. 29 di data 23.06.2015.

Articolo 54 **Diritto di sepoltura**

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 52, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stata quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege, come da art. 536 C.C. con precedenza comunque per il coniuge. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di

loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:

- il coniuge;
- il figlio più anziano;
- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- il fratello o la sorella più anziano;
- il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge;
 - i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso così come possono riservare un posto a familiari determinati.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso gli stessi particolari benemerienze. Le benemerienze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".
8. Nelle concessioni a enti o associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Articolo 55 **Manutenzione**

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizioni di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale cimiteriale con esclusione delle parti decorative costruite o installate.

Articolo 56 **Rinnovo**

1. La concessione può essere rinnovata alla scadenza su domanda del Concessionario. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'Art. 54. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da art. 54 e 55, ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio tiene uno scadenziario delle concessioni. Entro il mese di giugno di ogni anno l'ufficio compila l'elenco distinto per cimitero delle concessioni scadenti l'anno successivo. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio; i singoli elenchi vengono affissi per la durata di un mese all'albo comunale. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.
4. Qualora la concessione non venga rinnovata il concessionario dovrà dare indicazioni all'ufficio per la destinazione delle salme presenti nella sepoltura. In mancanza d'indicazione l'ufficio provvederà alla scadenza della concessione all'esumazione o estumulazione delle salme e trasferimento in ossario comune o inumazione in campo comune in caso di incompleta mineralizzazione.

Articolo 57 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione dei contorni perimetrali sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di

30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio. La sepoltura viene riconcessa secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nella fattispecie prevista all'Art. 54 e quando i defunti non siano ricordati con deposizione di fiori e altro per almeno 3 anni consecutivi secondo l'accertamento che l'ufficio esegue durante il periodo delle festività dei defunti.

Articolo 58

Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Articolo 59

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali.
2. La rinuncia viene proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Sindaco.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
4. Non possono essere riconosciuti interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso.
5. Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessione di durata residua inferiore a tre anni al momento della rinuncia.
6. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

Articolo 60

Divisione e subentro

1. Su istanza del primo concessionario o di tutti gli aventi diritto dopo la morte di questi, la concessione originaria può essere divisa in più concessioni aventi a oggetto alcuni dei posti a terra o posti di tombe di famiglia.
2. L'istanza potrà essere accolta alle seguenti condizioni:
 - a) che i posti oggetto della originaria concessione siano materialmente divisibili in modo razionale;
 - b) che sia conservato il diritto ai defunti già sepolti;
 - c) che la durata della concessione rimanga quella originaria;
 - d) che la divisione venga effettuata nell'ambito ed a favore degli aventi diritto;
 - e) che sia pagata l'apposita tariffa in misura fissa;
 - f) che l'esistenza degli aventi diritto sia corredata da una dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale gli stessi attestano la loro qualità di aventi diritto, così come previsto dall'art. 54;

Articolo 61

Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Nelle sepolture private esistenti con concessione scaduta o prive di atto di concessione, nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma dell'articolo 54, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'amministrazione comunale gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:
 - a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
 - b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
 - c) che sia rinunciato alla perpetuità della concessione;
 - d) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.
3. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.
4. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'amministrazione comunale s'intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
5. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti, il cui atto di concessione non prevede la figura dell'intestatario, è automaticamente individuato quale intestatario della tomba stessa. Il concessionario può, con atto unico e definitivo, indicare un diverso intestatario ai sensi dell'art. 54, comma 3, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO VIII NORME FINALI

Articolo 62

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dalla amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Articolo 63

Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscono infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.06.1934, n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi del articolo 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/01/2005 n. 3/L., nonché della legge 24.11.1981, n. 689. Agli accertamenti provvede il personale cimiteriale incaricato.

TABELLA A - TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 24.03.2015

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI	DURATA	COSTO
1. In fossa a rotazione	10 anni	Gratuita
2. Sepoltura privata		
N. 1 posto in concessione	30 anni	€ 400,00
N. 2 posti in concessione	30 anni	€ 800,00
3. Posti in muratura		
Cellette ossario - urne cinerarie	30 anni	€ 350,00
4. Ossario comune		€ 0,00
5. Rinnovo concessione sepoltura		70 % tariffa di concessione relativa